



PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
P.O. "Provveditorato e Patrimonio"
Dott. Andrea Tedaldi

DETERMINAZIONE

Proposta n. 938/2023

Determ. n. **813** del **29/06/2023**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL TESTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO ALLA PROVINCIA DI PIACENZA, DA PARTE DELLA SOCIETA' "PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L.", DI LOCALI DELLO STADIO COMUNALE "L. GARILLI" PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA DA PARTE DEGLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE "L. RESPIGHI" DI PIACENZA IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PIACENZA.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

Richiamati:

- il DUP (Documento Unico di Programmazione) ed il Bilancio di Previsione 2023-2025 vigenti, approvati con Deliberazioni del Consiglio provinciale nn. 47 e 48 del 21/12/2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28/12/2022;
- i vigenti Regolamenti di Organizzazione ed Organigramma funzionale;

Vista la Determinazione dirigenziale n° 1686 del 29/12/2021 con la quale la Dirigente dell'Ufficio di Staff

"Bilancio, Patrimonio, Acquisti" ha conferito al sottoscritto la titolarità di posizione organizzativa con responsabilità di direzione dell'Unità Organizzativa "Provveditorato e Patrimonio", conferendogli le responsabilità procedurali, funzioni connesse e relativi compiti;

Vista la Determinazione dirigenziale n° 387 del 28/03/2023 con la quale il Direttore Generale della Provincia di Piacenza ha disposto la proroga degli incarichi di posizione organizzativa fino al 31/10/2023 confermandone responsabilità procedurali, funzioni connesse e responsabilità gestionali;

Vista la Determinazione dirigenziale n° 416 del 31/03/2023 con la quale la Dirigente dell'ufficio di Staff "Bilancio, Patrimonio, Acquisti" ha preso atto di quanto disposto dal Direttore Generale con Determinazione n° 387/2023 ed ha proceduto all'integrazione delle funzioni dell'Unità Organizzativa "Provveditorato e Patrimonio", conferendo al sottoscritto anche le responsabilità procedurali, funzioni connesse e relativi compiti in materia di "Istruzione e Formazione";

Atteso che, tra le competenze ricondotte a questo ufficio, rientra la gestione amministrativa del patrimonio dell'Ente;

Dato atto che:

- la Provincia di Piacenza, nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali previsti dall'art. 3 della L. 11 gennaio 1996, n. 23, ha la necessità di reperire spazi per consentire il regolare svolgimento dell'attività curriculare di educazione fisica dall'avvio dell'A.S. 2023/2024 da parte degli studenti del Liceo Scientifico Statale "L. Respighi" di Piacenza, in gestione a questa Provincia, a fronte della temporanea inutilizzabilità di talune palestre scolastiche per l'effettuazione di interventi edilizi;
- a seguito di ricerche condotte in merito agli spazi sportivi disponibili nella città di Piacenza con l'obiettivo di rispondere alle esigenze didattiche di cui al punto precedente, lo stadio "L. Garilli" e le strutture annesse sono stati individuati quale soluzione funzionale al problema dalla temporanea inutilizzabilità di talune palestre scolastiche, in quanto offrono la possibilità di ospitare un congruo numero di studenti (n. 1 classe) e sono collocati ad una ragionevole distanza dalla sede del Liceo Scientifico Statale "L. Respighi". Tale soluzione è stata anche condivisa con il dipartimento di educazione fisica di detto Liceo;
- la società "Piacenza Calcio 191 s.r.l." si è dichiarata disponibile a concedere in utilizzo alla Provincia di Piacenza, per le motivazioni sopra indicate, parte dei locali nella sua disponibilità in forza di concessione con il Comune di Piacenza, da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di educazione fisica;
- lo stadio "Leonardo Garilli" e le strutture ad esso annesse, di proprietà del Comune di Piacenza, sono attualmente affidati in concessione da parte del Comune alla società "Piacenza Calcio 1919 s.r.l.", fino alla data del 31/10/2023;
- in forza di tale concessione la società ha la piena disponibilità dello Stadio "Leonardo Garilli" e delle

strutture ad esso annesse, potendo anche consentire l'utilizzo di tali strutture da parte di un soggetto terzo;

Considerato che, alla luce di quanto sopra indicato, si è elaborato apposito atto di concessione, il cui contenuto è stato condiviso – per gli aspetti tecnici – con il Servizio "Edilizia e Servizi tecnologici" di questa Provincia. Tale atto (**allegato** al presente provvedimento e che contestualmente si approva) verrà stipulato fra questa Provincia e la società "Piacenza Calcio 1919 s.r.l."; se ne indicano di seguito le principali previsioni:

- concessione in utilizzo alla Provincia di Piacenza dei seguenti locali, individuati all'interno della planimetria allegata all'atto di concessione *sub* Allegato A: **(i)** un campo da calcio coperto in erba sintetica, illuminato e riscaldato in base alle necessità e nel rispetto delle previsioni stabilite dal Comune di Piacenza in materia di riscaldamento, ad uso esclusivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:15 alle ore 13:30; **(ii)** i servizi igienici situati all'interno della struttura del campo da calcio coperto in erba sintetica; **(iii)** un campo da calcio scoperto individuato fra il "campo scoperto n. 1" e il "campo scoperto n. 2" indicati nella planimetria *sub* Allegato A, ad uso esclusivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:15 alle ore 13:30. Giornalmente la Società indicherà ai professori Liceo "L. Respighi" quale campo poter utilizzare fra il "campo scoperto n. 1" e il "campo scoperto n. 2"; **(iv)** uno spogliatoio maschile e uno spogliatoio femminile collocati al piano terra dello stadio "L. Garilli", ad uso esclusivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:15 alle ore 13:30; **(v)** uno spazio da utilizzare ad uso esclusivo quale deposito per attrezzature sportive di proprietà del Liceo "L. Respighi";
- durata dal 15.09.2023 e fino al 31.10.2023, senza possibilità di rinnovo tacito;
- non è dovuto alla Società alcun pagamento da parte della Provincia per l'utilizzo delle strutture previste all'atto di concessione, stante la natura gratuita del medesimo atto;
- possesso, da parte della società, di polizza assicurativa RCT/O, per la copertura di eventuali danni a persone e cose durante l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature; ai fini di polizza la nozione di terzi si estende anche agli studenti e al personale scolastico e amministrativo, tecnico ed ausiliario del Liceo "L. Respighi". Rimangono a carico della società eventuali franchigie e scoperti;

Dato atto che, a fronte nella natura gratuita dell'atto di concessione, non occorre acquisire il visto di regolarità contabile rispetto al presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";
- il vigente Statuto della Provincia di Piacenza;
- il vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Piacenza;

DISPONE

1. **di richiamare** integralmente le premesse del presente provvedimento, le quali ne costituiscono parte

integrante e sostanziale;

2. **di approvare** i seguenti documenti allegati al presente provvedimento: **(i)** *"Atto di concessione in utilizzo temporaneo alla Provincia di Piacenza, da parte della società "Piacenza Calcio 1919 s.r.l.", di locali dello stadio comunale "L. Garilli" per lo svolgimento dell'attività di educazione fisica da parte degli studenti del Liceo scientifico statale "L. Respighi" di Piacenza in gestione alla Provincia di Piacenza"*; **(ii)** relativo Allegato A, indicante le strutture oggetto di concessione;
3. **di dare infine atto** che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate alla scrivente e che sul procedimento di cui all'oggetto non sussistono ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura.

(TEDALDI ANDREA)
con firma digitale



PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L.



PROVINCIA DI PIACENZA

ATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO ALLA PROVINCIA DI PIACENZA, DA PARTE DELLA SOCIETA' "PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L.", DI LOCALI DELLO STADIO COMUNALE "L. GARILLI" PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA DA PARTE DEGLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE "L. RESPIGHI" DI PIACENZA IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PIACENZA

Dato atto che:

- la Provincia di Piacenza, nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali previsti dall'art. 3 della L. 11 gennaio 1996, n. 23, ha la necessità di reperire spazi per consentire il regolare svolgimento dell'attività curriculare di educazione fisica da parte degli studenti del Liceo Scientifico Statale "L. Respighi" di Piacenza, a fronte della temporanea inutilizzabilità di talune palestre scolastiche per l'effettuazione di interventi edilizi;
- a seguito di ricerche condotte in merito agli spazi sportivi disponibili nella città di Piacenza con l'obiettivo di rispondere alle esigenze didattiche, lo stadio "L. Garilli" e le strutture annesse sono stati individuati quale soluzione funzionale al problema dalla temporanea inutilizzabilità di talune palestre scolastiche, in quanto offrono la possibilità di ospitare un congruo numero di studenti e sono collocati ad una ragionevole distanza dalla sede del Liceo Scientifico Statale "L. Respighi";
- la società "Piacenza Calcio 191 s.r.l." si è dichiarata disponibile a concedere in utilizzo alla Provincia di Piacenza, per le motivazioni sopra indicate, parte dei locali nella sua disponibilità in forza di concessione con il Comune di Piacenza, da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di educazione fisica;
- lo stadio "Leonardo Garilli" e le strutture ad esso annesse, di proprietà del Comune di Piacenza, sono attualmente affidati in concessione da parte del Comune alla società "Piacenza Calcio 1919 s.r.l.", fino alla data del 31/10/2023;
- in forza di tale concessione la Società ha la piena disponibilità dello Stadio "Leonardo Garilli" e le strutture ad esso annesse, potendo anche procedere alla stipulazione del presente atto per consentire l'utilizzo di tali strutture da parte di un soggetto terzo;
- il presente schema di atto di concessione è stato approvato, per la Provincia di Piacenza, con

Tutto ciò premesso,

- fra la Provincia di Piacenza (di seguito denominata per brevità "Provincia"), con sede legale in Piacenza, Corso Garibaldi n. 50, Codice Fiscale 00233540335, rappresentata da, in qualità di (tale nominato con Decreto del Presidente della Provincia n.), domiciliato per la carica presso la stessa sede della Provincia,
- e la società "Piacenza Calcio 1919 s.r.l." (di seguito denominato per brevità "Società"), con sede legale in 29122 – Piacenza, Via Egidio Gorra n. 25 (C.F./P.IVA. 01358470332), rappresentata da, in qualità di, domiciliato per la carica presso la stessa sede della società, di seguito anche solo "le Parti"

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto di concessione.

Articolo 2

La Società concede in utilizzo alla Provincia di Piacenza, che a tale titolo accetta, i seguenti locali, individuati all'interno della planimetria allegata al presente accordo *sub* **Allegato A**:

- un campo da calcio coperto in erba sintetica, illuminato e riscaldato in base alle necessità e nel rispetto delle previsioni stabilite dal Comune di Piacenza in materia di riscaldamento, ad uso esclusivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:15 alle ore 13:30;
- i servizi igienici situati all'interno della struttura del campo da calcio coperto in erba sintetica;
- un campo da calcio scoperto individuato fra il "campo scoperto n. 1" e il "campo scoperto n. 2" indicati nella planimetria *sub* Allegato A, ad uso esclusivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:15 alle ore 13:30. Giornalmente la Società indicherà ai professori Liceo "L. Respighi" quale campo poter utilizzare fra il "campo scoperto n. 1" e il "campo scoperto n. 2";
- uno spogliatoio maschile e uno spogliatoio femminile collocati al piano terra dello stadio "L. Garilli", ad uso esclusivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:15 alle ore 13:30;
- uno spazio da utilizzare ad uso esclusivo quale deposito per attrezzature sportive di proprietà del Liceo "L. Respighi".

Le strutture indicate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività di educazione fisica di studenti del Liceo Scientifico Statale "L. Respighi" in gestione alla Provincia di Piacenza.

Sarà onere della Società farsi carico quotidianamente dell'apertura, della verifica, dell'illuminazione, del riscaldamento e della pulizia delle strutture sopra indicate, al fine di garantirne l'ottimale utilizzo secondo gli orari delle lezioni del Liceo "L. Respighi". Le strutture devono essere consegnate libere da ingombri e da ostacoli non coerenti con l'utilizzo sportivo in sicurezza delle medesime.

La Società autorizza altresì il Liceo "L. Respighi" all'utilizzo delle attrezzature sportive collocate presso le strutture sopra indicate (porte da gioco, materassoni, etc.).

La Società mette altresì a disposizione il proprio custode all'occorrenza, a supporto degli insegnanti di educazione fisica, per il posizionamento e la successiva risistemazione delle attrezzature sportive da utilizzarsi nell'attività di educazione fisica del Liceo "L. Respighi".

Articolo 3

Il presente atto ha durata dal 15.09.2023 e fino al 31.10.2023, senza possibilità di rinnovo tacito.

La Provincia di Piacenza potrà recedere in qualsiasi momento dal presente atto dandone avviso alla Società mediante PEC da inviare almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione; nessun pagamento sarà dovuto dalla Provincia in caso di recesso.

Articolo 4

Non è dovuto alla Società alcun pagamento da parte della Provincia per l'utilizzo delle strutture previste dal presente atto, stante la natura gratuita del presente atto di concessione.

Articolo 5

Al termine della durata del presente atto la Provincia e il Liceo "L. Respighi" utilizzatore delle strutture si obbligano a riconsegnare i locali liberi da persone e cose, nello stato di fatto in cui sono stati presi in consegna, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Articolo 6

I locali oggetto del presente atto saranno utilizzati, in via esclusiva, dal Liceo "L. Respighi". Pertanto, ogni richiesta di risarcimento o spesa per eventuali danni di qualsiasi natura imputabili agli studenti saranno richiesti dalla Società direttamente al predetto istituto, sollevando pertanto la Provincia di Piacenza da ogni responsabilità e/o onere a riguardo.

Articolo 7

Sono a carico della Società, sulla base e nei limiti di quanto previsto dal rapporto concessorio fra Comune e Società, le spese di manutenzione delle strutture, al fine di garantirne l'utilizzo in sicurezza. Gli interventi di manutenzioni non a carico della Società sono di competenza del Comune di Piacenza, in qualità di proprietario delle strutture. La Società è in possesso di polizza assicurativa RCT/O stipulata con la compagnia assicuratrice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – AGENZIA 39463 Piacenza Assiprime 2020 S.r.l., con scadenza al 04.09.23, per la copertura di eventuali danni a persone e cose durante l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature di cui al presente contratto; ai fini di polizza la nozione di terzi si estende anche agli studenti e al personale scolastico e amministrativo, tecnico ed ausiliario del Liceo "L. Respighi". Rimangono a carico della Società eventuali franchigie e scoperti.

La Società si impegna a rinnovare la polizza assicurativa entro la scadenza, al fine di mantenerla attiva per tutta la durata della presente scrittura.

La Società non risponde per eventuali danni subiti dagli studenti e dal personale scolastico connessi allo stato di salute dei medesimi, laddove riconducibili allo svolgimento dell'attività didattica e non alle strutture e attrezzature oggetto della presente scrittura.

Articolo 8

La Società, sotto la propria responsabilità, dichiara e garantisce, sollevando la Provincia di Piacenza da ragioni e/o azioni pregiudizievoli da parte di terzi:

- di essere nella disponibilità dei beni immobili e mobili di cui trattasi e di poterne disporre ai fini del presente atto;
- che i locali e le strutture oggetto del presente atto sono idonei all'uso previsto;
- che gli impianti sono a norma secondo la vigente normativa e forniti delle prescritte certificazioni.

Articolo 9

Ogni modifica al presente atto di concessione dovrà avvenire ed essere provata solamente mediante atto scritto.

Articolo 10

A tutti gli effetti del presente atto, compresa la notifica di atti giudiziali e titoli esecutivi, le Parti eleggono domicilio come segue:

- la società "Piacenza Calcio 1919 s.r.l.", in 29122 Piacenza (PC), Via Egidio Gorra n. 25, PEC piacenzacalcio1919srl@legalmail.it;
- la Provincia di Piacenza, in 29121 Piacenza (PC), C.so Garibaldi n. 50, PEC provpc@cert.provincia.pc.it.

Pertanto tutte le comunicazioni, tutti i documenti contabili e quant'altro relativo al presente atto saranno inviati agli indirizzi PEC sopra indicati.

Articolo 11

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto di concessione sarà dalle Parti devoluta al Foro di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 12

Le spese di registrazione della presente scrittura (marche da bollo, registrazione, etc.) in caso d'uso sono a carico della parte che procederà alla relativa registrazione.

Articolo 13

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e, ove non incompatibili, agli usi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Piacenza, lì

"PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

LA PROVINCIA DI PIACENZA

IL DIRIGENTE

.....

Per presa visione del LICEO SCIENTIFICO STATALE "L. RESPIGHI":

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

